

RICHIESTA PARITÀ o ESTENSIONE PARITÀ NUOVE CLASSI

NUOVA RICHIESTA DI PARITÀ

- ❖ ai sensi dell'art. 1 comma 1/2/3/4/5/6/7 del DM 267/07 e art. 3 comma 4 e 6 del DM 83/08

Istanza da inoltrare entro il 31/3 per le scuole già funzionanti come scuole non paritarie o per le scuole il cui avvio è previsto all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta.

AUMENTO CORSI/CLASSI/SEZIONI DI SCUOLA GIÀ PARITARIA:

- ❖ ai sensi dell'art. 1.8 del DM 267/07 e art. 4.6 del DM 83/08

Autorizzazione allo sdoppiamento di un corso già funzionante da richiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni (normalmente viene unificato al il 31/3 o secondo le indicazioni degli USR e AT) per estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. (E' richiesta disponibilità locali per il corso completo);

- ❖ ai sensi dell'art. 4.7/8 del DM 83/08

Autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti da richiedere entro l'avvio dell'anno scolastico (verificare le scadenze previste dagli USR e UST, ad es. USRL e USRER di norma è anticipata al mese di luglio per tutti gli ordini di scuola)

- ❖ ai sensi dell'art. 4.8 DM 83/08

Autorizzazione allo sdoppiamento di classi terminali della scuola secondaria superiore entro l'avvio dell'anno scolastico (o secondo le indicazioni degli USR e AT, come sopra detto) per una sola classe collaterale.

CLASSI ARTICOLATE

Per l'attivazione di classi articolate, a partire dalla prima, sono richiesti gli stessi documenti e parametri necessari per una nuova richiesta di parità. Per ottenere la parità non è vincolante il numero di alunni mentre il contributo ministeriale dovrebbe essere riconosciuto solo alle scuole con tutte le classi composte da almeno 8 alunni (cfr. DM annuale contributi, non ancora pubblicato per il 2016/2017).

Si precisa che l'apertura di un nuovo corsi di studi per la secondaria di II ° (anche se attivato con classe articolata) necessita di un nuovo riconoscimento di parità da richiedersi entro il 31/3 dell'a.s. precedente l'attivazione.

SOSPENSIONE DI FUNZIONAMENTO CLASSI PER SOPRAGGIUNTI MOTIVI

In caso di mancata attivazione di una o più classi o di mancata prosecuzione di una classe collaterale autorizzata il rappresentante legale della scuola interessata deve produrre formale comunicazione (utilizzando i modelli predisposti dagli USR o AT).

NB La mancata attivazione della stessa classe del corso base per più di due anni consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità. Le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso di studi.

CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA

In caso di cessazione o prevista cessazione dell'attività il rappresentante legale deve dare tempestiva comunicazione all'USR e per conoscenza all'Ambito Territoriale competente.

CONVENZIONI SCUOLE PRIMARIE

NUOVO CONVENZIONAMENTO

Domanda di stipula della **nuova convenzione** ai sensi dell'art. 3 del DPR 23/2008, e art. 1.1 del DM 84/08 da inoltrare **entro il 31 marzo** all'USR o AT (Ogni regione si comporta diversamente, in caso di incertezza inviare ai due uffici)

MODIFICA CONVENZIONI

Istanza da inoltrare ai sensi dell' art. 7 DPR 23/2009 art. 3.1 del DM 84/08:

- ❖ **per modifica numero delle classi** rispetto a quelle risultanti dall'atto di convenzione in vigore, **entro 30gg termine iscrizioni** (a.s. in corso sarebbe il 6 marzo, ma normalmente viene stabilito come termine il 31 marzo) all'USR o AT (ogni regione si comporta diversamente, controllare la data di invio sui siti degli USR o AT.)
- ❖ **per modifica numero ore di sostegno** entro 30 settembre o secondo le indicazioni degli USR e AT (ogni regione si comporta diversamente, verificare la data sui siti degli USR o AT.)
- ❖ **Mutamento del Gestore** (Ente o persona fisica) o **trasferimento di sede** della scuola convenzionata ai sensi art. 3.1 del DM 84/08
Devono avvenire, di norma, entro l'avvio dell'anno scolastico nel quale hanno effetto.

NB: negli ultimi anni, a fronte di risorse insufficienti, non sono state riconosciute, di norma, nuove classi o aumenti ore di sostegno.

Si rammenta inoltre che, a norma dell'art. 2 del D.P.R. 9/01/08 n. 23, sono considerate convenzionate solo le classi con un numero minimo di **10 alunni**.

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE SCUOLE NON PARITARIE

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE SCUOLE NON PARITARIE

Istanza da inoltrare all'USR della Regione in cui la scuola ha sede, ai sensi del D.M. 29 novembre 2007, n. 263, e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 82 **entro il 31/3**.

MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE

Il Gestore o il Rappresentante Legale della scuola non paritaria deve dichiarare al competente USR entro il termine del **31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione**, la volontà di mantenere iscritta la propria scuola nell'elenco regionale e la permanenza del possesso dei requisiti richiesti.